

Associazioni di volontariato e Decreto Legislativo 81/08

Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza, entrato in vigore il 15 maggio 2008, che disciplina la gestione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, aveva introdotto alcune novità importanti anche per quanto riguardava le associazioni di volontariato.

Con la modifica del Testo Unico, avvenuta con il D.Lgs 106 del 3 agosto 2009, queste novità sono state in qualche modo esplicate e "ridimensionate" alle effettive realtà delle associazioni di volontariato.

Non sono di seguito riportate le ulteriori modifiche all'art. 12-bis introdotte dall'art. 32, comma 1, lett. 0a) del D.L. 21 giugno 2016, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto non significative per quanto riguarda la nostra casistica e soprattutto perché così risulta una più agevole lettura del testo.

Facendo un parallelo tra le previsioni del Testo Unico e le modifiche del D.Lgs 106/09 vediamo di capire ad oggi quali sono gli adempimenti che riguardano le Pro Loco:

Prima	Adesso
<p><u>Art. 2. Definizioni</u> <i>"lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: (omissis) ... il volontario, così come definito dalla Legge 1 agosto 1991, n. 266; (omissis) ...il volontario che effettua il servizio civile;.... (omissis) ...</i></p>	<p><u>Art. 2. Definizioni</u> <i>"lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: (omissis) ... il volontario, così come definito dalla Legge 1 agosto 1991, n. 266; (omissis) ...il volontario che effettua il servizio civile;.... (omissis) ...</i></p>
<p>In relazione a tale definizione si intuisce quindi che non c'è alcuna differenza tra il lavoratore di una qualsiasi azienda ed il volontario.</p>	<p>Il volontario ed il volontario che effettua il servizio civile non sono più equiparati ai lavoratori</p>

Prima	Adesso
<p><u>Art. 3. Campo di applicazione</u> Il D.Lgs 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Nei riguardi ...(omissis)... delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 1 agosto 1991, n. 266, ...(omissis)... le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati , ...(omissis)... dai Ministri competenti ...(omissis)...</p>	<p><u>Art. 3. Campo di applicazione</u> Il D.Lgs 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Nei riguardi ...(omissis)... delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 1 agosto 1991, n. 266, ...(omissis)... le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato ...(omissis)...</p>
<p>Ciò significa che il nuovo Testo Unico si applica anche alle associazioni di volontariato, ma tenendo conto delle reali fattori di rischio ad esse connessi.</p>	<p>Le associazioni di volontariato non saranno più soggette alle nuove disposizioni applicative del D.Lgs 81/08 che saranno successivamente emanate.</p>

Prima	Adesso
<p>/</p>	<p><u>Art. 3 Campo di applicazione – comma 12-bis</u> Nei confronti dei volontari di cui alla Legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21</p>
<p>/</p>	<p>Pertanto i volontari devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – utilizzare attrezzature di lavoro “a norma” ed in modo “corretto”; – munirsi dei Dispositivi di Protezione Individuale (tappi, cuffie, guanti, scarpe, ...); <p>I volontari possono, con oneri a proprio carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – beneficiare della sorveglianza sanitaria; – partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In sintesi le situazioni che presumibilmente si potrebbero verificare, ricordando che nel caso di lavoratori dipendenti è opportuna una verifica specifica della singola realtà:

<p>Presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volontari - Volontari del Servizio civile 	<p>OBBLIGO DA PARTE DEL VOLONTARIO DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare attrezzature di lavoro “a norma” ed in modo “corretto”; - Munirsi dei Dispositivi di Protezione Individuale (tappi, cuffie, guanti, scarpe,). <p><i>Precisazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere concordate le modalità di attuazione delle misure sopra citate; - Se il volontario svolge la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, il datore di lavoro stesso è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a ridurre al minimo i rischi dovute ad interferenze tra l'attività del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
<p>Presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipendenti 	<p>OBBLIGO DA PARTE DEL PRESIDENTE DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare la valutazione dei rischi ed autocertificarla; - Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.); - Nominare, qualora previsto, il medico competente (es. se impiegato nell'uso di videoterminali per più di 20 ore settimanali, addetti alla movimentazione manuale dei carichi,...); - Designare gli addetti alla squadra antincendio e di primo soccorso; - Informare e formare i lavoratori sui rischi ai quali sono sottoposti. <p><i>Precisazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli obblighi a carico del Presidente sono specificati nel dettaglio agli artt. 17 e 18 del D.Lgs 81/08; - La funzione di R.S.P.P. in realtà che impiegano fino a 30 dipendenti, può essere svolta direttamente dal Presidente o da altra figura con potere gestionale e di spesa (è prevista la formazione con un corso di 16 ore);

Una precisazione è opportuna per quanto concerne questo passaggio dell'art. 12-bis:

*“Se il volontario svolge la propria prestazione **nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro**, il datore di lavoro stesso è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a ridurre al minimo i rischi dovute ad interferenze tra l'attività del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.”*

Fatta salva la situazione in cui nell'associazione di volontariato operino dei lavoratori, negli altri casi (che sono quelli più tipici per le associazioni Pro Loco) i volontari che operano all'interno della propria associazione di volontariato non sono certo interessati da quanto sopra, in quanto:

- l'associazione di volontariato non è definibile come “organizzazione del datore di lavoro”;
- nell'associazione di volontariato non è presente alcun datore di lavoro.

Questa previsione normativa è piuttosto relativa a situazioni nelle quali in volontario operi all'esterno dell'associazione di volontariato, dove effettivamente sia presente un'attività lavorativa e relativo datore di lavoro (esempio volontari che prestano la propria opera presso un ospedale, una casa di riposo, una scuola, ecc.).